

## 1. OGGETTO

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura disciplinano il rapporto contrattuale tra la Unica S.p.a. ("Unica") quale società accreditata per la vendita di energia elettrica e gas, e l'utente, persona fisica o giuridica, che aderisce all'offerta commerciale di Unica ("Cliente").

1.2 Oggetto del Contratto è la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, nonché dei servizi accessori alla stessa presso i punti di prelievo/riconsegna del Cliente ("Siti") attraverso la Rete Nazionale di Trasmissione e quella di Distribuzione Locale ("Distributore") secondo le caratteristiche dei singoli Siti. Resta inteso che qualora il Cliente richieda l'attivazione di un solo servizio le condizioni contrattuali specifiche degli altri servizi non troveranno applicazione.

1.3 Il contratto completo per la gestione del rapporto contrattuale è composto dai seguenti documenti: a) Proposta di adesione; b) Condizioni tecnico economiche (CTE); c) Condizioni Generali di Fornitura; d) Scheda sintetica di cui all'Allegato A "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali" alla Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA") 366/2018/R/COM del 28 giugno 2018 e s.m.i. pubblicata sul sito [www.arera.it](http://www.arera.it) il 2 luglio 2018 ("Codice di Condotta"); e) Eventuali Allegati tecnici; f) Informativa relativa al diritto di ripensamento ex D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 "Codice del Consumo" e s.m.i. (solo per i Clienti Privati che abbiano stipulato un contratto a distanza o fuori dai locali commerciali dell'esercente); g) Modulo dati catastali ex legge n. 311 del 30 dicembre 2004 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ("Legge finanziaria 2005") e s.m.i., pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004.

1.4 Il Cliente sottoscrivendo la Proposta di adesione dichiara di essere stato preventivamente informato della possibilità di aderire, in alternativa, all'offerta contrattuale di cui al comma 3.4 dell'Allegato A "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale" alla Delibera ARERA 463/2016/R/COM del 04 agosto 2016, nonché alle offerte di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA 555/2017/R/COM "Offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela (offerte p.l.a.c.e.t.) e condizioni contrattuali minime per le forniture ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati liberi dell'energia elettrica e del gas naturale" del 27 luglio 2017, compilando l'apposito modulo presente sul sito internet [www.unicaspa.com](http://www.unicaspa.com) ("sito aziendale").

1.5 Per tutti i servizi oggetto del presente contratto, il Cliente assume la responsabilità per la veridicità e correttezza di tutti i dati forniti, manlevando e tenendo indenne Unica da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla comunicazione di dati inesatti o non veritieri, anche in relazione alle richieste di applicazione di regimi fiscali differenti.

## 2. CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

2.1 Fatta salva la facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei termini e secondo le modalità indicate nella Informativa di cui al precedente art. 1.2 lett. f), la Proposta di adesione da parte del Cliente, che può essere raccolta da Unica anche con tecniche di comunicazione a distanza, è irrevocabile. Il Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione della Proposta da parte di Unica. L'accettazione della Proposta di adesione da parte di Unica può avvenire tramite comunicazione scritta o per fatti concludenti, ad esempio mediante l'attivazione dei servizi richiesti. Unica si riserva la facoltà di non accettare la Proposta di adesione a proprio insindacabile giudizio. Unica dovrà comunicare l'accettazione della Proposta di adesione entro quarantacinque giorni dalla data di sua sottoscrizione, diversamente, decorso tale termine, la Proposta di adesione si considera decaduta.

2.2 Qualora risultino più Proposte di adesione da parte del medesimo Cliente, l'eventuale accettazione da parte di Unica si intenderà relativa alla Proposta di adesione più recente.

2.3 L'efficacia del Contratto è subordinata alla attivazione tecnica dei servizi richiesti e al fatto che al momento in cui Unica richiede al Distributore l'attivazione del servizio il Sito deve risultare nella titolarità del Cliente, fatta salva l'eventuale richiesta di voltura. In mancanza Unica non darà esecuzione al contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno così come previsto dalla normativa vigente.

2.4 Il Contratto si considererà perfezionato e, pertanto, valido ed efficace, anche qualora Unica non sia in grado di attivare tutti i servizi richiesti, e quindi anche in caso di attivazione di uno solo dei Servizi richiesti. Il Cliente è consapevole che, per motivi tecnici, non sempre è possibile l'attivazione simultanea dei servizi richiesti.

2.5 A prescindere dalle indicazioni tecniche fornite dal Cliente nel Contratto, che resterà valido ed efficace, in caso di richiesta subentro o prima attivazione di contatore pre-posito, l'attivazione del Servizio verrà effettuata a parità di condizioni tecniche del contatore preesistenti. Eventuali aumenti di potenza o variazioni delle caratteristiche tecniche del punto di prelievo potranno essere richiesti solo dopo la conclusione dell'operazione di subentro o prima attivazione, mediante compilazione e sottoscrizione di apposito modulo reperibile sul sito aziendale.

2.6 Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente all'altra, eventuali problemi relativi all'attivazione e al regolare funzionamento del Servizio eventualmente riscontrati. Il Cliente si impegna, altresì, a informare tempestivamente Unica di ogni interruzione totale o parziale e di ogni malfunzionamento del Servizio.

## 3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

3.1 Ai fini dell'esecuzione del Contratto Unica provvederà, autonomamente o tramite terzi fornitori, a stipulare i contratti per i servizi di trasporto, distribuzione e di dispacciamento dell'energia elettrica e del gas naturale e a porre in essere tutto quanto necessario e opportuno a tal fine, anche in conformità a quanto richiesto dai gestori di rete competenti.

3.2 In relazione alla fornitura di energia elettrica, il Cliente conferisce a Unica mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., a stipulare, per i punti di fornitura oggetto del Contratto, il Contratto di connessione e trasporto con il Distributore locale nonché il Contratto di dispacciamento con TERN S.p.a., anche avvalendosi di altre società ai sensi dell'art. 1717 c.c..

3.3 Salvo diversamente previsto dalla normativa di settore per interventi complessi, Unica provvederà, anche tramite terzi, a gestire su richiesta e per conto del Cliente, le prestazioni tecniche relative alle utenze del Cliente tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aumento di potenza, spostamento dei gruppi di misura, verifica del gruppo di misura, voltura, subentro, cessazione presa ecc.

3.4 I mandati conferiti cessano alla data di risoluzione del presente Contratto e devono ritenersi da parte del Cliente irrevocabili fino a detta data. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione e a fornire tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

3.5 Gli effetti del presente Contratto, decorrono dal giorno dell'avvenuta attivazione della fornitura dei servizi energetici tenuto conto della data di efficacia del recesso dal contratto con il precedente Fornitore da comunicarsi ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione n. 302/2016/R/com e s.m.i. recante Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura. Qualora la data di attivazione della fornitura non sia compatibile con la data di attivazione del servizio di trasporto di energia elettrica e/o di gas, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva che Unica comunicherà al Cliente tramite posta ordinaria, email o PEC presso uno dei recapiti indicati dal Cliente stesso. Qualora la modifica della data di attivazione non sia imputabile a Unica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tale causa può consistere nella subordinazione dell'efficacia del Contratto al pagamento da parte del Cliente delle morosità progressse) la stessa non è responsabile di eventuali danni subiti dal Cliente. Resta inteso che le date di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale possono anche essere differenti.

3.6 In relazione all'energia elettrica, se i dati relativi alla potenza impegnata ed alla residenza dichiarati dal Cliente sono difformi da quelli in possesso del Distributore competente, Unica ne dà comunicazione scritta al Cliente a mezzo email, PEC, SMS o qualunque altro mezzo idoneo a darne comunicazione. Unica applicherà comunque il dato come risultante al Distributore. In relazione al dato di residenza, il Cliente potrà richiedere la variazione inoltrando ad Unica "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui sopra. Nel caso in cui Unica rilevi la presenza di più forniture intestate al Cliente e per le quali abbia dichiarato la residenza, Unica provvederà a mantenere la tariffa per uso domestico residente solo in relazione alla fornitura attivata per ultima. Per le utenze non domestiche, inoltre, il Cliente garantisce l'esattezza, attendibilità e autenticità dei dati riportati nella Proposta di Adesione e negli allegati, manlevando espressamente il Fornitore da ogni responsabilità per eventuali ritardi e/o problematiche relative all'attivazione della Fornitura, in caso di non corrispondenza fra i dati dallo stesso forniti e quelli in possesso del Distributore.

3.7 I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore, nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione, essendo indipendenti da Unica, che non esercita né attività di trasmissione né di distribuzione, non danno luogo a risoluzione del Contratto né a risarcimento del danno. Eventuali maggiori costi per la continuità del servizio, richiesti dal distributore, saranno addebitati al cliente, dopo esplicita comunicazione. Unica, in qualità di grossista ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, non risponde di eventuali danni arrecati dall'energia a valle del punto di prelievo anche se originati a monte dello stesso. Inoltre Unica non è responsabile dell'adeguatezza degli impianti del cliente rispetto alle vigenti leggi antinfortunistiche e a specifiche norme tecniche e non risponde di interruzioni o sospensioni della fornitura conseguenti a interruzioni o sospensioni del servizio di trasporto non riconducibili a propri comportamenti o, comunque, ascrivibili al distributore. Ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2023, 617/2023/R/ee e s.m.i. recante Testo integrato della regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, qualora il titolare di un punto di prelievo in MT non abbia inviato al distributore competente la dichiarazione di adeguatezza del proprio impianto, è prevista la corresponsione di un Corrispettivo Tariffario Specifico ("CTS") che il Cliente s'impegna sin d'ora a versare e che Unica fatturerà con voce separata.

3.8 Per gli aspetti tecnici concernenti la fornitura del gas naturale, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni, si fa riferimento al contratto di distribuzione, alla normativa vigente in materia e ai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti autorità per la disciplina e l'uso delle reti; resta, inoltre, inteso che il Fornitore, in qualità di grossista ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, non risponde dei danni causati dal gas somministrato, essendo la stessa Unica soggetto che acquista e vende gas naturale senza svolgere attività di trasporto o distribuzione. Unica non è in alcun modo responsabile per i danni eventualmente derivati al Cliente dalla qualità del servizio di somministrazione, per esempio per aspetti legati a: pressione, comprese le sue variazioni, stato di manutenzione della rete distributiva o di trasporto, modificazioni dell'allacciamento alla rete stessa, ecc.

## 4. GARANZIA

4.1 Unica ha la facoltà di richiedere al Cliente, anche successivamente all'attivazione del Contratto, una somma a titolo di deposito cauzionale o altra forma di garanzia in caso di clienti di Grandi Dimensioni ossia quelli diversi dai Clienti di cui agli articoli 2.3, lettera a) e c) dell'Allegato A alla deliberazione 24 novembre 2020 n. 491/2020/R/ee e s.m.i. recante Testo Integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza ("TV") e all'articolo 2.3 lettere a) e b) e d) dell'Allegato A alla deliberazione 14 marzo 2023 n. 100/2023/R/com e s.m.i. recante Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane ("TVG"). Il deposito cauzionale è previsto per ciascun punto energetico attivato e senza alcuna eccezione per i clienti aventi diritto a bonus sociali e/o altre agevolazioni, salvo che per i clienti gas ad uso domestico e condominiale aventi diritto al bonus sociale per disagio economico. Il deposito cauzionale è raddoppiato nei casi indicati nelle richiamate Delibere. Se, nel corso del rapporto contrattuale, i consumi storici del Cliente subiscono variazioni, l'ammontare del deposito cauzionale così come determinato di seguito, viene adeguato ai nuovi scagioni di consumo.

4.2 Con riferimento alla determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale per il servizio di fornitura di energia elettrica, sarà addebitato un importo di € 30/kW di potenza contrattualmente impegnata secondo i criteri di cui all'Allegato A del TIV ad eccezione dei punti di cui all'art. 12.1 lett c) della suddetta Delibera per i quali sarà addebitato un valore pari alla stima dei corrispettivi dovuti per 1 periodo di fatturazione.

4.3 Per la determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale per il servizio di fornitura di gas, si farà riferimento ai valori e ai criteri smc/anno di cui all'Allegato A del TIVG.

4.4 Per i Clienti di Grandi Dimensioni il valore della garanzia da rilasciare in favore di Unica è indicata nelle CTE., in mancanza il Cliente dovrà rilasciare fidejussione bancaria da parte di primario istituto di credito, per un massimale pari a 3 (tre) mensilità medie del fabbisogno complessivo annuo, escutibile a prima richiesta, ogni eccezione rimossa e con l'espressa rinuncia da parte del Cliente alle facoltà previste dagli articoli 1944, 1945 e 1957 c.c., a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto; in alternativa potrà costituire un deposito cauzionale di pari importo. Il valore del massimale verrà calcolato sulla base dei prelievi desunti dai consumi registrati nei 12 (dodici) mesi antecedenti la sottoscrizione del presente contratto, comprensivi di IVA, oneri, maggiorazioni e imposte.

4.5 Il pagamento del deposito cauzionale infruttifero avviene con addebito in bolletta prima dell'avvio della fornitura e viene restituito al momento della cessazione degli effetti del Contratto di vendita.

4.6 Salvo in caso di Clienti di Grandi Dimensioni, se il Cliente sceglie, come modalità di pagamento della bolletta, la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito Unica non richiederà alcuna somma a titolo di deposito cauzionale; se il Cliente sceglie tale modalità successivamente all'attivazione del Contratto, il deposito cauzionale eventualmente versato viene restituito successivamente all'attivazione della domiciliazione.

4.7 La mancata prestazione delle garanzie richieste in riferimento all'energia elettrica e al gas conferisce a Unica la facoltà di sospendere le forniture in corso, di negare quelle richieste e, nei casi di maggior rischio, di risolvere il Contratto. In caso di insolvenza, Unica può utilizzare il deposito cauzionale, escutere la fidejussione a copertura dei propri crediti e il Cliente non può riottenere la fornitura se non reintegra la garanzia prestata. Il deposito cauzionale viene rimborsato al momento della cessazione del Contratto, dopo il saldo di tutti i consumi relativi all'utenza cessata e detraendo gli eventuali importi ancora dovuti dal Cliente.

## 5. RECESSO UNILATERALE E DIRITTO DI RIPENSAMENTO

5.1 Ai Clienti attivi con forniture di energia e gas, in conformità all'allegato A alla deliberazione n. 302/2016/R/com e s.m.i., è riconosciuta la facoltà di recedere dal Contratto per cambiare Fornitore, in qualsiasi momento, nei termini e con le modalità previste dalla citata Delibera. In particolare il venditore entrante dovrà esercitare il recesso, in nome e per conto del Cliente, in forza di apposita procura, comunque nel rispetto delle disposizioni della suddetta Delibera, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio del Venditore. In qualsiasi ipotesi in cui lo switching del venditore entrante non vada a buon fine, il venditore uscente mantiene il diritto di continuare il servizio di fornitura e quindi di fatturare il servizio ed incassare le relative fatture, alle condizioni economiche in atto oppure alle diverse condizioni comunicate al Cliente.

5.2 Per le forniture ai Clienti di Grandi Dimensioni, il termine di preavviso per il recesso del Cliente è pari a 12 (dodici) mesi dall'attivazione della fornitura. In caso di mancato rispetto di detto termine di preavviso da parte del Cliente, il Fornitore, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, si riserva di fatturare al Cliente i seguenti corrispettivi, a titolo di penale: Gas naturale: a) un importo pari a 40 cEuro/Smc (quaranta centesimi di Euro), applicati al consumo medio mensile fatturata dall'inizio della fornitura, moltiplicato per il periodo di mancato rispetto del termine di preavviso, in aggiunta ad un importo di 250,0 euro (duecentocinquanta Euro) per ciascun punto di riconsegna; Energia elettrica: a) un importo pari a 500 (cinquecento) Euro/Mese per ciascun punto di prelievo, in aggiunta all'importo di 0,15 (zerovirgolaquindici) Euro/kWh applicati al consumo medio mensile fatturata dall'inizio della fornitura, moltiplicato per il periodo di mancato rispetto del termine di preavviso.

5.3 Se il Cliente recede dal Contratto senza il fine di cambiare fornitore, ma al fine di cessare la fornitura, il Cliente deve inviare apposita comunicazione di recesso, con preavviso di 30 giorni, a Unica inoltrando richiesta scritta mediante raccomandata a/r a Unica Via Riviera di Chiaia, 105 - 80122 Napoli o tramite PEC all'indirizzo unica@unicapec.com. In seguito al ricevimento della comunicazione di recesso, Unica inoltra al distributore Competente e/o al fornitore competente la richiesta di chiusura del contatore di energia elettrica e/o gas.

5.4 In mancanza della comunicazione di cui all'art. 5.3 da parte del Cliente o in caso di impossibilità ad eseguire la chiusura del contatore, il Cliente risponde di tutti i consumi da chiunque effettuati e di eventuali danni arrecati al gruppo di misura del Distributore locale.

5.5 A seguito di recesso contrattuale, Unica addebiterà in un'unica soluzione il saldo degli eventuali importi oggetto di rateizzazione e/o costi di attivazione indicati nelle CTE sottoscritte.

5.6 Qualora ci sia un ritardo nell'attivazione della fornitura da parte del Fornitore entrante, Unica continuerà ad applicare le stesse condizioni economiche e contrattuali in corso o le nuove condizioni eventualmente comunicate.

5.7 Unica può recedere senza oneri dal presente Contratto con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi anche con riferimento ad una sola delle forniture, mediante raccomandata a.r. o PEC. Il termine di preavviso del recesso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da una delle Parti.

5.8 Solo per i Clienti Privati: qualora il presente Contratto sia stato stipulato a distanza o fuori dai locali commerciali, secondo quanto disposto dal D. lgs. 206 del 2005 e s.m.i., il Cliente potrà esercitare il diritto di ripensamento entro i 14 giorni successivi alla conclusione del Contratto o entro 30 giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione del consumatore. Qualora il cliente receda dal Contratto, dopo aver esplicitamente richiesto che la prestazione del Servizio inizi durante il periodo di recesso ("Attivazione Immediata"), sarà tenuto al versamento di un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui ha informato Unica della sua volontà di recedere dal Contratto. Il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta di Contratto riconosce che una volta che il contratto sarà eseguito dal professionista a seguito della richiesta di Attivazione Immediata, non avrà più il diritto di recesso. Sarà possibile recedere utilizzando la modulistica messa a disposizione da Unica oppure tramite comunicazione nella quale viene chiaramente manifestata la volontà di esercitare il diritto di ripensamento. La comunicazione di recesso potrà essere inoltrata tramite i canali indicati al successivo art. 21 delle presenti Condizioni Generali di Contratto (farà fede la data di ricezione della comunicazione da parte di Unica). L'eventuale esercizio del diritto di ripensamento non comporta il ripristino automatico del rapporto contrattuale con il precedente fornitore.

## 6. DURATA DEL CONTRATTO E CONDIZIONI ECONOMICHE

6.1 Salvo diversamente indicato, il presente contratto ha durata di 12 mesi. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata del Contratto, Unica comunicherà al Cliente, anche tramite nota in fattura, le nuove condizioni di rinnovo contrattuale. In mancanza di tali comunicazioni il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno alle stesse condizioni, salvo recesso o disdetta da parte del Cliente.

6.2 Ai consumi rilevati con le modalità di cui al successivo art. 7, vengono applicate le condizioni economiche di vendita indicate nell'Offerta Economica. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri di cui al successivo art. 6.3 e le maggiorazioni previste dalle Autorità competenti, nonché qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, salvo che non siano espressamente posti, dalle normative vigenti e successive modifiche e/o integrazioni a carico di Unica e senza facoltà di rivalsa.

6.3 Sono a carico del Cliente gli oneri e i corrispettivi: a) per l'aggregazione misure e il corrispettivo di reintegrazione oneri di Salvaguardia e Tutele Graduali di cui rispettivamente di cui all'art. 15 e agli artt. 25bis e 25ter dell'Allegato A alla deliberazione 30 Luglio 2009 - ARG/elt 107/09 e s.m.i. recante il Testo Integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento ("TIS"); b) per l'approvvigionamento risorse nel M.S.D. di cui all'art. 44.3 della Delibera 111/06; per la modulazione della produzione eolica di cui all'art.44bis della Delibera 111/06; per la reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi di cui all'art. 45 della Delibera 111/06; per la copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna di cui all'art. 46 della Delibera 111/06; per la copertura dei Costi remunerazione intertemporalità del carico di cui all'art. 73 della Delibera 111/06 così come modificata e integrata dalle Deliberazioni 564/2023/R/EEL e 625/2023/R/EEL per l'anno 2024; c) la DispBt, quota fissa (euro/punto di prelievo/mese) e quota variabile (euro/kWh) secondo quanto stabilito dall'art.10 dell'Allegato A al TIV per i clienti aventi diritto alla maggior tutela; d) il corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità ("Pcap") di cui alla Delibera arg/elt 98/11 applicato in base ai valori e ai criteri indicati nell'Offerta Commerciale; e) per le componenti relative alla tariffa obbligatoria TD di cui all'articolo 27 dell'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL e s.m.i. recante Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica ("TIT") (componente 1 espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno a copertura dei costi relativi all'erogazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura dell'energia elettrica; componente 2 espressa in centesimi di euro/kWh impegnato per anno a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di distribuzione; componente 3 espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasmissione e di distribuzione); f) per le componenti: i) ASOS, che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione CIP 6/92. È a carico di tutti i clienti elettrici; ii) ARIM, destinata a: incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili; messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale; agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di sistema; bonus elettrico (quota che ai clienti cui è stato riconosciuto il bonus viene compensata tramite il bonus medesimo); integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione dell'efficienza energetica. Le componenti ASOS e ARIM si applicano all'energia consumata (euro/kWh), alla potenza impegnata (euro/kW/anno) e in quota fissa (euro/anno). Per le abitazioni, non è applicata la quota potenza e il prezzo applicato all'energia consumata è più basso per i consumi fino a 1.800 kWh/anno; la quota fissa non è applicata alle abitazioni di residenza anagrafica; g) per le componenti UC a copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico espresse in euro/kWh, euro/punto di prelievo/mese e euro/kWh ripartite in: componente tariffaria UC3, per la copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e la componente tariffaria UC6 per la copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio e il finanziamento dei meccanismi di promozione selettiva degli investimenti, di cui art. 34.5 del TIT; h) per la componente relativa al Servizio di trasporto QT di cui all'art 8 del TIVG espressa in euro/GJ per Ambito Tariffario;

i) per la tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura composta dalle componenti: t1 a copertura dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione espressa in euro/punto di fornitura e per scaglioni di consumo; t3 espressa in euro/Smc per scaglioni di consumo; UG1, espressa in euro/Smc, a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli; UG2, espressa in euro/Smc, a garanzia che gli importi versati dai clienti tramite la QVD equivalgano a quelli complessivamente sostenuti dalle imprese di vendita per i clienti serviti a condizioni di mercato e i clienti serviti in regime di tutela; UG3, espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici per gli interventi di interruzione della fornitura per morosità; GS, espressa in euro/Smc, a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati; RE, espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale; RS, espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri gravanti sul Conto per la qualità dei servizi gas (art. 42 RTDG).

6.4 Nel caso in cui le Autorità competenti prevedano ulteriori oneri e/o corrispettivi o maggiorazioni degli oneri e/o corrispettivi vigenti al momento della stipula del Contratto, che non siano espressamente posti a carico del fornitore dalla normativa, Unica provvederà all'automatico aggiornamento dandone evidenza in fattura, senza necessità di ulteriore comunicazione al Cliente.

6.5 In caso di attivazione di utenze in BTA6, la tariffa applicata sarà calcolata tenendo conto anche della potenza media impegnata dal Sito, in base ai dati di potenza storici forniti dal cliente. Alla ricezione dei dati di conguaglio, verrà effettuato un confronto mensile tra la potenza media fatturata al cliente e quella realmente impegnata.

6.6 I corrispettivi dovuti in proporzione al consumo di gas naturale sono indicati assumendo come valore del coefficiente di conversione dei volumi C, definito dall'articolo 6 della RTDG, il valore C=1. Nel caso in cui il punto di riconsegna ove il gruppo di misura è installato, non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile.

6.7 Relativamente alla fornitura di energia elettrica, il Cliente si impegna, in conformità alle disposizioni e alle tempistiche che sono stabilite dalle autorità competenti, a rilasciare ad Unica, o terzo da essa designato, i necessari mandati e/o deleghe e/o dichiarazioni di interesse per la partecipazione alle procedure di allocazione, sia su base annua sia per periodi temporali inferiori di diritti connessi alla capacità produttiva in ambito nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo l'energia CIP 6 di cui all'art.3, comma 12, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79) e dei diritti relativi alla capacità di interconnessione con l'estero e della capacità di trasporto in ambito nazionale (siano essi diritti di utilizzazione fisici e/o diritti connessi alla valorizzazione sui mercati elettrici di dette capacità). Il rilascio dei mandati, deleghe o dichiarazioni di interesse di cui sopra presuppongono il completo trasferimento dei relativi diritti ad Unica, o terzo da essa designato, il cui valore è da intendersi compreso nei corrispettivi di vendita di cui all'art. 6.2; le eventuali assegnazioni dei diritti di cui al comma precedente, pertanto, non determinano alcuna variazione delle condizioni economiche pattuite.

6.8 Gli elementi di dettaglio della spesa mensile saranno allegati alla Bolletta che verrà inviata nella modalità scelta dal Cliente in fase contrattuale. Qualora si volesse modificare l'invio da elettronico a cartaceo o viceversa il Cliente potrà contattare il numero verde 800.19.93.33 o inoltrando richiesta all'indirizzo email [info@unicaspa.it](mailto:info@unicaspa.it). Le singole voci che compongono gli importi fatturati in bolletta sono descritte nella Guida alla Lettura e nel Glossario di cui rispettivamente all'art. 20 e 22 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com e s.m.i. recante "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane" pubblicati sul sito [www.unicaspa.it](http://www.unicaspa.it).

6.9 Nel caso in cui tra i requisiti previsti dall'Offerta Economica vi sia la fornitura congiunta di energia elettrica e gas e qualora durante il periodo di vigenza del Contratto il Cliente rinunci ad uno dei due servizi per qualsiasi motivo diverso dal cambio di fornitore, al restante servizio continuano ad essere applicate le condizioni economiche previste dalla medesima offerta; Unica si riserva comunque la facoltà di recedere dall'altro servizio oppure di proporre nuove condizioni economiche.

6.10 Il Cliente corrisponde i corrispettivi economici per l'erogazione del servizio di connessione così come previsti dall'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eeI e s.m.i. recante Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione ("TIC") e/o applicati dal Distributore locale.

6.11 Unica addebiterà al Cliente la componente "Cmor" così come previsto dall'Allegato A alla deliberazione 593/2017/R/com e s.m.i., recante Testo Integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale ("TISIND"). In caso di applicazione dell'indennizzo Cmor e/o dei corrispettivi di cui all'art. 6.10 che precede, Unica si riserva di addebitare al Cliente un costo di € 10,00 per la gestione di ogni singola pratica.

6.12 Salvo quanto indicato al comma 6.11 che precede, Per la gestione di qualsiasi pratica amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: voltura, cambio modalità di pagamento, subentri, variazioni potenza, richiesta intervento ecc.) Unica addebiterà al cliente un contributo fisso pari a 30,00 euro, oltre iva.

## 7. MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI

7.1 La fatturazione avviene sulla base dei consumi del Cliente relativi al gruppo di misura installato presso i punti di fornitura oggetto del presente Contratto. I consumi del Cliente sono comunicati a Unica dal Distributore locale che ha la responsabilità dell'attività di misura sia per l'energia elettrica che per il gas.

7.2 Le modalità di esecuzione del servizio di misura da parte del Distributore sono regolate da parte dell'ARERA (TIV per l'energia elettrica, TIVG e RTDG per il Gas).

7.3 Nel caso in cui Unica non disponga dei consumi di gas e/o energia elettrica in tempo utile ai fini della fatturazione, la stessa procede a fatturazione dei consumi presunti, sulla base delle autoletture comunicate dal Cliente oppure, in mancanza, sui dati di stima del Distributore o in base dei consumi storici del Cliente anche considerando all'andamento climatico e della modalità di utilizzo del gas, dandone evidenza in bolletta e fermo restando il successivo ricalcolo.

7.4 Relativamente ai nuovi allacciamenti, le stime vengono effettuate in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'utenza e in base alla stima di consumo annuale dichiarata dal Cliente in fase contrattuale.

7.5 Il Cliente può provvedere all'autolettura del contatore, comunicandola ad Unica telefonando al Numero Verde 800.19.93.33 o inviando una email all'indirizzo [info@unicaspa.it](mailto:info@unicaspa.it) o anche attraverso il sito [www.unicaspa.it](http://www.unicaspa.it) nelle date indicate in bolletta; l'autolettura, se validata dal Distributore competente, è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica con i dati storici del Cliente.

7.6 Qualora su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, Unica accerti un errore nella lettura del gruppo di misura con conseguente errata misurazione dei consumi, la stessa procederà alla ricostruzione dei consumi e al ricalcolo degli importi precedentemente fatturati.

7.7 Il Cliente si impegna a comunicare a Unica eventuali interventi effettuati dal Distributore sui misuratori, entro 10 (dieci) giorni lavorativi. In caso contrario, eventuali oneri derivanti dalla mancata comunicazione tempestiva saranno addebitati al Cliente medesimo;

7.8 I volumi di gas naturale utilizzano come unità di misura lo Standard metro cubo, "Sm3", alle seguenti condizioni standard: temperatura di 288,15 K = 15°C e pressione di 101,325 kPa = 1,01325 bar (ISO 13443). Le Parti si danno atto che la misura del valore energetico del gas naturale messo a disposizione del Cliente sarà effettuata con riferimento al Potere Calorifico Superiore (PCS), determinato dal Trasportatore in conformità a quanto previsto dal Codice di Rete, che le Parti danno atto di conoscere e accettare. I quantitativi di gas naturale saranno misurati tramite le apparecchiature installate nella cabina di regolazione e misura, secondo le modalità previste nel Codice di Rete del Trasportatore o nel Codice di Rete del Distributore. Su richiesta di Unica, il Cliente si impegna ad effettuare l'autolettura del contatore secondo le modalità e i tempi indicati da Unica. Il Cliente, qualora sia proprietario degli impianti e delle apparecchiature interne alla cabina di misura, si assume l'obbligo della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dei necessari adempimenti presenti e futuri in ottemperanza alle vigenti norme di legge. Eventuali modifiche dei predetti impianti e/o apparecchiature dovranno essere preventivamente concordate con Unica e/o tramite società dalla stessa incaricate. Qualora l'impianto del Cliente sia dotato di correttore volumetrico, i volumi addebitati saranno quelli corretti da tale strumento.

## 8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

8.1 Le bollette sono emesse con periodicità mensile. Unica si riserva la facoltà di modificare la periodicità di fatturazione dandone specifica comunicazione al Cliente. Unica si riserva la facoltà di non emettere bollette per importi inferiori a 15,00 euro, che verranno sommati agli importi delle successive bollette.

8.2 Le bollette si intenderanno comunque accettate dal Cliente, che non potrà più contestarle, trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di emissione di ogni singolo documento.

8.3 A partire dal 1° gennaio 2019, la fattura valida ai fini fiscali sarà emessa in formato elettronico e resa disponibile, mediante il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, nell'area riservata del Cliente sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. Il documento contenente i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente, verrà comunque inviato come copia di cortesia tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail di cui il Cliente abbia dato disponibilità nella Richiesta di Adesione, oppure, in assenza di tali recapiti, tramite posta ordinaria. Con opportuna comunicazione scritta, il Cliente ha la facoltà di rinunciare a ricevere il predetto documento. Tale scelta non è irrevocabile e pertanto il Cliente, in un momento successivo, potrà chiedere che venga ripristinato l'invio del documento nelle modalità sopra descritte richiedendolo via email all'indirizzo [info@unicaspa.it](mailto:info@unicaspa.it) o contattando il numero verde 800 19 93 33.

8.4 I pagamenti devono essere effettuati dal Cliente entro la data di scadenza e con le modalità indicate in bolletta; il periodo intercorrente tra la data di emissione della bolletta e la data di scadenza non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni. In nessun caso il pagamento potrà essere differito o ridotto. Eventuali contestazioni saranno prese in considerazione e gestite separatamente dagli aspetti di esazione. La compensazione del debito con eventuali crediti vantati dal Cliente sarà subordinata al benessere di Unica. Per la soddisfazione dei propri crediti vantati ad ogni titolo nei confronti del Cliente, Unica potrà rivalersi sulle somme eventualmente versate dal Cliente a titolo di deposito cauzionale.

8.5 Il Cliente può effettuare il pagamento delle bollette attraverso l'Addebito Diretto SEPA sottoscritto nella Proposta di Adesione, o in alternativa attraverso gli sportelli postali e/o bancari o presso società terze autorizzate con mandato all'incasso.

8.6 Entro sei settimane decorrenti dal giorno della cessazione della fornitura, il Venditore procede con la relativa emissione non oltre: a) il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, qualora nel contratto di fornitura siano previste modalità di emissione della fattura in formato elettronico; b) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, nei casi differenti da quelli di cui alla precedente lettera a). Unica potrà emettere una o più bollette di rettifica e/o conguaglio dei consumi sia nel corso del periodo contrattuale che successivamente alla cessazione del rapporto anche se già emessa la fattura di chiusura.

## 9. MOROSITÀ E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER RITARDATO PAGAMENTO

9.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento, anche parziale, dei corrispettivi dovuti Unica costituirà in mora il Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui risulti disponibile un indirizzo PEC. Nella comunicazione di costituzione in mora è indicato il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento dell'importo dovuto. L'avvenuto pagamento del debito dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: via email all'indirizzo [info@unicaspa.it](mailto:info@unicaspa.it) o via email certificata all'indirizzo [comunicazioni@unicapec.com](mailto:comunicazioni@unicapec.com). Trascorso inutilmente il termine indicato nella costituzione in mora, in caso di persistente morosità relativa ad un Cliente finale titolare di un POD disalimentabile, Unica, decorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora provvederà a sospendere la fornitura qualora il Cliente non effettui il pagamento entro 25 (venticinque) giorni solari, in caso di Cliente alimentato in bassa tensione per il quale sussistano le condizioni tecniche del Misuratore per la riduzione di potenza, o entro 40 (quaranta) giorni solari, in tutti gli altri casi, dalla notifica della stessa. Si precisa che, nel caso il Cliente sia alimentato in bassa tensione e qualora sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, prima della sospensione della Fornitura verrà effettuata dal Distributore una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura. In tal caso, per arrestare le procedure di sospensione sopra descritte, o per ottenere la riattivazione della fornitura una volta ridotta o sospesa, l'avvenuto pagamento del debito dovrà essere comunicato e dimostrato presentando idonea documentazione esclusivamente mediante una delle modalità: via email all'indirizzo [info@unicaspa.it](mailto:info@unicaspa.it) o via email certificata all'indirizzo [comunicazioni@unicapec.com](mailto:comunicazioni@unicapec.com). Qualora la sospensione della Fornitura per morosità non fosse fattibile, Unica si riserva di richiedere il ricorso all'intervento di interruzione dell'alimentazione sotto forma di lavoro complesso con oneri a carico del Cliente moroso. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto. La sospensione della fornitura per morosità non può essere richiesta nel caso di mora dovuta ad un debito inferiore od uguale all'ammontare del deposito cauzionale, ovvero a quello di un'equivalente forma di garanzia, e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione. Unica può in ogni caso richiedere l'interruzione della Fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.

9.2 Unica S.p.A. si riserva di procedere alla comunicazione di risoluzione contrattuale per morosità al SII decorsi non meno di 5 (cinque) giorni dall'avvenuta sospensione. Il Cliente solleva Unica da ogni responsabilità derivante dal depotenziamento del contatore e/o sospensione/interruzione della fornitura.

9.3 In caso di pagamento parziale, Unica si riserva, ai sensi dell'art. 1194 cod. civ., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nel seguente ordine: agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso, alle maggiori spese di esazione, al capitale, indipendentemente dall'imputazione difforme indicata dal Cliente all'atto del pagamento. Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l'invio del sollecito di pagamento e degli interessi di mora. È tenuto inoltre a corrispondere i costi delle eventuali operazioni di sospensione, interruzione e/o riattivazione della fornitura stessa nel limite dell'ammontare definito dal Distributore o da ARERA, così come le eventuali spese legali sostenute da Unica e ogni altro importo a quest'ultima dovuto per la gestione amministrativa della pratica. In caso di decesso del Cliente, eventuali pagamenti rimasti insoluti verranno integralmente richiesti agli aventi causa del Cliente.

9.4 Unica si riserva la facoltà di esercizio della revoca dell'attivazione ai sensi dell'art. 6.3 del TIMOE; a tal fine il SII o il Distributore, comunicheranno a Unica le seguenti informazioni: a) se la fornitura è sospesa per morosità; b) il mercato di provenienza; c) le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione; d) le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da Unica; e) se sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo ai sensi del TISIND. In caso di effettivo esercizio della revoca, Unica non darà esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno. Infine, nei casi previsti dalla normativa, Unica si riserva la facoltà di applicare l'indennizzo di cui al TISIND.

9.5 Con riferimento all'energia elettrica e al gas, Unica corrisponde al Cliente un indennizzo pari a: a) 30,00 (trenta) euro se la fornitura di energia elettrica e/o gas è stata sospesa per morosità o, se trattasi di energia elettrica, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all'art. 9.1, nonostante il mancato invio della costituzione in mora; b) 20,00 (venti) euro nel caso in cui la fornitura di energia elettrica e/o gas sia stata sospesa per morosità o, se trattasi di energia elettrica, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all'art. 9.1, nonostante, alternativamente, il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: 1) termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.

9.6 In caso di disattivazione e riattivazione del contatore a seguito di morosità, Unica addebiterà al oltre agli oneri fatturati dal Distributore, un contributo in quota fissa, a copertura di oneri amministrativi, pari a 23,00 euro. Il contributo in quota fissa di 23,00 euro è dovuto anche nel caso in cui si proceda esclusivamente alla riduzione o al ripristino della potenza. In caso di disattivazione della fornitura con preventiva riduzione di potenza il contributo in quota fissa viene richiesto una sola volta.

9.7 Non di meno, in caso di morosità, Unica si riserva di applicare per l'energia elettrica il prezzo PUN per fasce come pubblicato sul sito [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org) maggiorato di 0,02 c€/kWh e per il gas i prezzi varieranno mensilmente rispecchiando le variazioni del valore PSV/PSbil buy G relativo ai giorni lavorativi, così come definito ai sensi del regolamento europeo 312/2014 art.22, comma 2, lettera b e del Testo Integrato di Bilanciamento (TIB), approvato con Del. ARERA 312/2016/R/gas, artt. 1 e 5 e ss.mm.ii., maggiorato di 10 c€/Smc.

## 10. INTERESSI DI MORÀ E SPESE DI RECUPERO DEL CREDITO

10.1 Qualora il Cliente non effettui il pagamento della bolletta nel termine ivi indicato. Non sono ammessi pagamenti parziali, incluso in caso di contestazione della fattura, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le parti. Il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, legittimerà Unica, senza preventiva diffida, ad applicare interessi di mora nella misura massima di cui al D.lgs. 231 del 2002 per i Clienti Business. Per i Clienti privati, il mancato/parziale pagamento delle fatture entro la data di scadenza, legittimerà Unica, senza preventiva diffida, ad applicare interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso di riferimento fissato dalla BCE aumentato del 3,5%.

10.2 Il Cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

10.3 Unica addebiterà inoltre al Cliente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento e i costi di recupero del credito previsti dal D. lgs. 231 del 2002.

## 11. OPZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE "FER"

11.1 Ciascun Cliente può acquistare da Unica energia verde certificata da Garanzia d'Origine (o da altro tipo di certificazione in vigore al momento della fornitura), per l'intero quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno annuale, ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/2011 e secondo la procedura elaborata dal GSE, che attesta l'origine dell'energia elettrica esclusivamente da impianti alimentati a fonti rinnovabili. Il Cliente interessato dovrà a tal fine effettuare la propria scelta indicandola nella CTE ove disponibile. Il corrispettivo per l'energia verde acquistata sarà fatturato da Unica mensilmente ed esposto in fattura in voce separata e specifica.

## 12. COPERTURA ASSICURATIVA GAS

12.1 In applicazione della Delibera ARERA 167/2020/R/gas "Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per il quadriennio 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024" del 19 maggio 2020 pubblicata sul sito [www.arera.it](http://www.arera.it) il 22 maggio 2020 e s.m.i., chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della suddetta Delibera. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); b) i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet [www.arera.it](http://www.arera.it).

## 13. UTILIZZO DEI SERVIZI ENERGETICI E DIVIETO DI RIVENDITA

13.1 È fatto divieto di rivendita o cessione dei servizi energetici venduti al Cliente. I servizi energetici forniti non potranno essere utilizzati per usi diversi da quelli previsti nel Contratto.

## 14. CONSUMI ABUSIVI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

14.1 In caso di appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica e/o del gas, di manomissione, di alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto, in deroga a quanto riportato al 9.1, Unica può richiedere al Distributore competente la sospensione della fornitura anche senza la costituzione in mora di cui al 9.1.

14.2 Il Distributore competente determina il consumo di energia elettrica e/o del gas su accertamenti tecnici insindacabili.

14.3 Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad Unica o a terzi.

**15. IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA**

15.1 Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura dell'energia elettrica e/o del gas; le richieste del Cliente sono inoltrate da Unica al Distributore competente. Se le verifiche confermano le irregolarità segnalate dal Cliente, le spese di prova e delle riparazioni sono a carico del Distributore competente, in caso contrario sono a carico del Cliente a cui possono essere addebitate in bolletta. In ogni caso Unica fornisce comunicazione scritta contenente l'esito della verifica.

15.2 Nel caso in cui il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o bloccato, il Distributore competente ricostruisce i consumi per il periodo compreso fra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, e il momento in cui si provvede alla sua sostituzione.

15.3 In relazione all'energia elettrica, se il momento del guasto o della rottura non è determinabile con certezza, il Distributore competente ricostruisce i consumi in riferimento a quanto previsto dall'art. 10 della Delibera AREERA 200/99 e s.m.i.

15.4 In relazione al gas, se il momento del guasto o della rottura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale il Distributore competente procede alla ricostruzione dei consumi è quello intercorrente dalla data di verifica, o di sostituzione del gruppo di misura per l'invio ad un laboratorio qualificato, e l'ultima lettura validata ai sensi del TIVG e non contestata dal Cliente secondo le modalità e le tempistiche disciplinate nel TIQV; il periodo con riferimento al quale il Distributore competente procede alla ricostruzione dei consumi non può comunque superare i cinque anni solari precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura o la sostituzione per l'invio ad un laboratorio qualificato.

15.5 Nel caso in cui il gruppo di misura sia manomesso o quando manchi ogni riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Distributore competente su accertamenti tecnici.

**16. INTERRUZIONI E IRREGOLARITÀ DEL SERVIZIO**

16.1 La fornitura dei servizi energetici avviene di regola con continuità, salvo cause indipendenti dalla volontà di Unica, o patti speciali con il Cliente.

16.2 Unica non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, diminuzioni di fornitura dovute a causa di forza maggiore, eventi fortuiti, incidenti, scioperi e ragioni di servizio quali ad esempio manutenzioni. Laddove possibile, Unica provvede a informare il Cliente, con ogni mezzo idoneo. Sono cause di forza maggiore, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: inondazioni, frane, terremoti o altre calamità naturali o altre cause di forza maggiore quali atti di guerra, scioperi, ogni forma di agitazione a carattere industriale, leggi o provvedimenti delle autorità competenti, ogni evento considerato come ipotesi di forza maggiore ai sensi del Codice di Rete.

16.3 In nessuno dei casi indicati al punto 16.2, il Cliente ha diritto a risarcimento di danni né ad abbucni o indennizzi di qualsiasi genere o natura.

**17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

17.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Unica può risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione e con effetto immediato, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle bollette oppure mancato rispetto del piano di dilazione di pagamento concesso al Cliente; ii) esecuzione di almeno 1 sospensione della fornitura per morosità nell'arco degli ultimi 12 mesi oppure invio al Cliente di almeno 2 costituzioni in mora nell'arco degli ultimi 12 mesi; iii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti tecnici e/o amministrativi necessari per la fornitura del Servizio, anche nell'ipotesi di risoluzione del contratto con altri soggetti della filiera; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione/integrazione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido costituzione/ricostituzione/integrazione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente o peggioramento del Merito Creditizio del Cliente in base ai parametri definiti da Unica; vi) stato di liquidazione, cessazione attività o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decadenza o insolvenza; vii) consumi abusivi o rottura o manomissione del Misuratore da parte del Cliente; viii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto; x) nel caso venga meno il servizio di distribuzione; xi) scioglimento del consiglio dell'Ente pubblico conseguente a fenomeni di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso o similare; xii) rifiuto della cessione del credito o in caso di inadempimento del Cliente nei confronti del cessionario; xiii) mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento di ramo d'azienda, fusione, scissione etc).

17.2 In tali casi il Cliente non può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del Contratto.

**18. RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI**

18.1 Il Cliente può inoltrare ad Unica un reclamo o una richiesta di informazioni, in forma scritta, ai canali di contatto indicati in bolletta ovvero all'email certificata [reclami@unicapec.com](mailto:reclami@unicapec.com), sul sito [www.unicaspa.it](http://www.unicaspa.it), oppure ad Unica Via Riviera di Chiaia, 105, 80122 Napoli, purché sia possibile accertare la data del ricevimento del reclamo e/o della richiesta di informazioni. Sul sito è possibile scaricare il modulo reclamo. Il Cliente può inoltrare reclamo scritto o richiesta di informazioni senza utilizzare tale modulo alla condizione che la comunicazione contenga i seguenti elementi: nome e cognome del reclamante, indirizzo di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo o la richiesta di informazioni e tutti gli elementi in suo possesso relativamente a quanto verificatosi; è necessario indicare anche il recapito postale se diverso da quello di fornitura.

18.2 Per i reclami in forma scritta Unica, in ottemperanza al TIQV, invia in forma scritta al Cliente una risposta motivata al reclamo entro i termini previsti dall'art. 23.

18.3 In caso di reclami, in forma scritta, relativi all'importo addebitato nella bolletta, Unica, riscontrata la fondatezza del reclamo, provvede ad inviare risposta scritta ed a rettificare la bolletta nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 23. Nel caso in cui il reclamo non dia diritto ad alcuna rettifica il Cliente è tenuto a pagare l'importo già richiesto oltre gli interessi di mora dalla scadenza della bolletta ed eventuali ulteriori spese, entrambi calcolati da Unica come previsto dall'art.10 e comunicati al Cliente bolletta successiva o con apposito avviso.

18.4 A decorrere dal mese di gennaio 2017, in caso di reclamo inerente alla fatturazione, di una richiesta di rettifica di fatturazione o di una richiesta di informazione che interessi la fatturazione, Unica provvede ad inviare gli Elementi di Dettaglio nei termini di cui all'articolo 23 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

**19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

19.1 Il trattamento da parte di Unica dei dati personali del Cliente, avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, "GDPR"). I dati personali forniti saranno trattati da Unica sia manualmente che con mezzi automatizzati per le finalità connesse o strumentali alla conclusione ed esecuzione del Contratto richiesto dal cliente, agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo, nonché ai fini dell'addebito del canone RAI. Il trattamento sarà effettuato per consentire la gestione dei necessari rapporti con i diversi distributori: soggetti ai quali tali dati potranno essere a tal fine comunicati. Oggetto del trattamento saranno i dati personali raccolti per la sottoscrizione dei contratti mediante apposizione, da parte del Cliente, di firma su Modulo cartaceo, su Modulo elettronico disponibile nel Portale dedicato o su documento in pdf per la firma digitale remota oppure raccolti per via telefonica tramite un operatore incaricato da Unica. In particolare, i dati personali conferiti mediante la procedura di firma digitale leggera, saranno costituiti dai parametri della firma personale apposta, corrispondenti alle caratteristiche specifiche ed individuali espresse dal Cliente all'atto della firma. Previo espresso consenso del Cliente rilasciato nell'apposito riquadro, i dati personali raccolti potranno essere trattati anche per le seguenti finalità: 1) per finalità commerciali e di promozione, quali invio di materiale informativo e effettuazione di comunicazioni commerciali; 2) di attività di marketing o vendita diretta curate da Unica; 3) analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente da Unica o attraverso società terze; 4) future iniziative promozionali curate da altre imprese, tutte finalizzate a sviluppare la qualità complessiva dell'offerta di Unica; 5) per finalità di profilazione della clientela utili all'elaborazione di servizi calibrati e studiati in base alle abitudini e alle propensioni al consumo del Cliente, il tutto attraverso ogni mezzo di comunicazione (quali posta, email, telefono, sms, etc.), nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso quanto disposto dal D.P.R. n. 178 del 7 settembre 2010 contenente il "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali". Il consenso al trattamento dei dati per le suddette finalità è facoltativo e l'eventuale mancato consenso non impedisce la conclusione né pregiudica l'esecuzione, la gestione e il rinnovo del Contratto. I dati raccolti da Unica, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati atti a consentire la loro raccolta, la registrazione, l'analisi, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione, verranno trattati dalle funzioni aziendali preposte alla gestione operativa, amministrativa e contabile del rapporto commerciale, il cui personale è specificamente incaricato del trattamento e opportunamente istruito al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti degli stessi dati. In particolare, i dati personali acquisiti mediante l'apposizione di firma digitale verranno trattati, per motivi di sicurezza, solo da operatori autorizzati e specificamente abilitati all'accesso ai dati stessi, che avviene esclusivamente secondo modalità stabilite da un rigoroso processo aziendale, nei casi in cui ricorrano esigenze di verifica della firma. Tali dati saranno archiviati mediante un processo che ne consentirà l'integrità, l'immodificabilità e la leggibilità nel tempo e, una volta concluso il processo di sottoscrizione, i documenti saranno memorizzati su idoneo supporto informatico. Il trattamento dei dati sarà effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione degli stessi strettamente correlate agli obblighi, ai compiti e alle finalità descritte dalla presente informativa e, nel caso di firma digitale leggera, i dati acquisiti non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono rilasciati. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati saranno, altresì, comunicati a imprese terze che svolgeranno per conto di Unica compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa e saranno a loro volta designate quali responsabili del trattamento oppure opereranno in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. Si tratta, a titolo esemplificativo, di società che svolgono interventi tecnici sugli impianti, attività di acquisizione e di gestione della clientela, incassi e pagamenti, trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni e dei documenti alla clientela, archiviazione dei documenti relativi ai rapporti intercorsi con i Clienti, revisione contabile e certificazione di bilancio, istituti bancari e, previo espresso consenso del Cliente, a società che effettuano iniziative promozionali per conto di Unica o per proprie finalità o che svolgono sondaggi, ricerche e analisi di mercato per conto di Unica. I dati potranno essere altresì comunicati ad altre società controllate e/o collegate dalla medesima per finalità connesse all'esecuzione del Contratto. La normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali riconosce agli interessati il diritto d'accesso ai propri dati personali, nonché di ottenere le informazioni relative al trattamento o chiederne la rettifica, e la cancellazione, nonché di revocare il proprio consenso per quanto riguarda il trattamento per finalità di marketing. Qualora ne ricorrano i presupposti, il GDPR riconosce agli interessati il diritto alla limitazione del trattamento e alla portabilità dei dati così come la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora l'interessato ravvisi una violazione dei suoi diritti ai sensi del GDPR. Nel garantire che i dati del Cliente saranno trattati da Unica in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per gli scopi legittimi su esplicitati e, se necessario, aggiornati ai medesimi scopi, precisiamo che essi, nel loro complesso, saranno conservati nella titolarità di Unica, Via Riviera di Chiaia 105, 80122 Napoli. L'interessato potrà esercitare i diritti ad esso riconosciuti contattando Unica al Servizio Clienti scrivendo all'indirizzo email [privacy@unicaspa.it](mailto:privacy@unicaspa.it). Il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è l'Amministratore Delegato, domiciliato presso la sede della società in Via Riviera di Chiaia 105, Napoli, presso il quale è disponibile l'elenco completo degli altri Responsabili del Trattamento e ai quali è possibile rivolgersi per esercitare i diritti che la normativa in materia di protezione dei dati riconosce agli interessati. Per aggiornamenti è a disposizione del Cliente il Servizio Clienti al numero 800 19 93 33.

19.2 Per maggiori approfondimenti sulla disciplina del trattamento dei dati personali, si veda anche l'apposita nota informativa allegata al presente Contratto. L'informativa completa è altresì presente sul sito [www.unicaspa.it](http://www.unicaspa.it).

19.3 Ciascuna delle Parti si impegna a non divulgare informazioni in merito al Contratto stesso se non con espresso consenso dell'altra, ad esclusione dei dati, delle informazioni e notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del Contratto.

## 20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

20.1 Il presente Contratto e le obbligazioni da esso derivanti sono interamente soggette dalla legge italiana anche se eseguite in tutto o in parte all'estero. Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto sarà competente, in via esclusiva i) il Foro del Consumatore come definito dal D. lgs. 206/05 e s.m.i., in caso di Clienti che abbiano sottoscritto il Contratto per scopi estranei all'attività lavorativa esercitata (Clienti Privati); ii) il Foro di Napoli, con esclusione di qualsiasi altro foro competente per legge, in caso di Clienti che abbiano sottoscritto il Contratto per scopi attinenti all'attività lavorativa esercitata (Clienti Business).

20.2 Per qualsiasi controversia inerente il presente Contratto, la proposizione di un'azione giudiziaria è condizionata, a pena di improponibilità/improcedibilità, al preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui alla delibera ARERA 209/2016/E/COM "Adozione del testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Testo Integrato Conciliazione - TICO" del 5 maggio 2016 pubblicata sul sito [www.arera.it](http://www.arera.it) il 06 maggio 2016 e s.m.i.

## 21. COMUNICAZIONI

21.1 Ogni comunicazione del Cliente relativa al Contratto deve essere rivolta, in forma scritta, ai canali di contatto indicati in bolletta oppure a mezzo raccomandata a/r indirizzata a Unica, Via Riviera di Chiaia 105, 80122 Napoli o a mezzo pec al seguente indirizzo: [unica@unicapec.it](mailto:unica@unicapec.it).

21.2 il Cliente elegge domicilio all'indirizzo pec o, in mancanza, all'indirizzo di fornitura principale, indicato nel contratto. Unica non potrà in alcun caso considerarsi responsabile della mancata ricezione da parte del Cliente di qualsivoglia comunicazione allorché quest'ultimo non abbia provveduto ad informare Unica, per iscritto, di ogni variazione dei dati forniti in sede di stipula del Contratto.

## 22. DISPOSIZIONI GENERALI

22.1 Unica si verifica e si garantisce un contrasto tra le norme vigenti e il presente Contratto, le norme stesse saranno considerate prevalenti. L'Offerta Economica (parimenti denominata CTE) prevale sempre sulle presenti Condizioni Generali di Contratto, laddove discordanti.

22.2 Il Cliente non potrà cedere il Contratto a terzi. Limitatamente ad Unica, non è considerato terzo qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata o partecipata dalla controllante. Il Cliente autorizza in ogni caso Unica a cedere a terzi il presente contratto e gli eventuali crediti vantati, che ne fornirà formale comunicazione.

22.3 Invalitità parziale e inefficacia - Qualora una o più clausole del presente Contratto fossero o risultassero invalide o inefficaci, la validità o efficacia delle restanti clausole del presente contratto non ne sarà comunque inficiata o pregiudicata. Le Parti si impegnano a sostituire le clausole ritenute invalide o inefficaci con altre valide ed efficaci che riflettano il più fedelmente possibile l'intento economico - contrattuale delle Parti.

22.4 Dati Catastali - Ai fini dell'applicazione dell'Art.1, comma 33.3 della L. 311 del 30/12/2004 e ss.mm.ii., il Cliente sarà tenuto a fornire, per ogni punto di prelievo presso cui è attivata la fornitura - i dati catastali relativi. La comunicazione dei dati potrà avvenire anche tramite email o PEC. Tali dati saranno trasmessi all'Anagrafe Tributaria. La mancata comunicazione da parte del Cliente dei dati richiesti, potrà essere segnalata all'Anagrafe Tributaria.

22.5 Registrazione - Il contratto è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso e a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

22.6 Il Cliente è tenuto a dare comunicazione scritta di qualsiasi variazione intervenuta dopo la stipula della presente richiesta d'adesione a titolo esemplificativo ma non esaustivo variazione dati societari dandone prova con documenti che attestino la data della variazione all'email [info@unicaspa.it](mailto:info@unicaspa.it).

## 23. LIVELLI DI QUALITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI

23.1 Unica è tenuta al rispetto dei livelli specifici di qualità stabiliti dall'ARERA. In particolare ai sensi dell'Allegato A "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale - TIQV" alla Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito [www.arera.it](http://www.arera.it) il 22 luglio 2016 e s.m.i., Unica, gestisce i reclami, le richieste di informazioni e rettifiche di fatturazione inoltrate dal Cliente, secondo le modalità e i tempi prescritti dalla normativa vigente anche in riferimento alla corresponsione di indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard qualitativi prescritti, ovvero: a) Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di vendita di energia elettrica e di gas naturale: il tempo massimo per la risposta motivata ai reclami scritti è di 30 giorni solari, per la rettifica di fatturazione è di 60 giorni solari (90 giorni in caso di fatture con periodicità quadrimestrale) e per la rettifica di doppia fatturazione è pari a 20 giorni solari. b) Livelli generali di qualità commerciale del servizio di vendita di energia elettrica e di gas naturale: la percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari è pari a 95%.

23.2 Il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciali del servizio di vendita di energia elettrica e gas indicati al comma 1 del presente articolo comporta la corresponsione in favore del Cliente dell'indennizzo automatico base di euro 25,00 attraverso la detrazione dell'importo dalla prima fatturazione utile. Tale indennizzo cresce in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione: i) prestazione eseguita oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, si corrisponde l'indennizzo automatico base, ii) nel caso di esecuzione della prestazione oltre il doppio del tempo dello standard, si corrisponde un indennizzo automatico base, iii) nel caso di ritardo oltre un tempo triplo dello standard, l'indennizzo sarà il triplo di quello automatico base. L'indennizzo sarà corrisposto entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte di Unica del reclamo scritto o della richiesta scritta di fatturazione. L'indennizzo non è dovuto in tutte le ipotesi previste dal TIQV. Il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 13.1 e 13.5 del Codice di Condotta, comporta la corresponsione da parte di Unica al cliente finale interessato di un indennizzo automatico pari a 30,00 euro. L'indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente finale entro 8 mesi dalla data di mancato rispetto degli obblighi, attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella prima fatturazione utile. Qualora l'importo della prima fattura addebitata sia inferiore rispetto alla somma dell'indennizzo dovuto al Cliente, il credito verrà detratto dalle successive fatturazioni, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. Unica inoltre, è tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico di: i) 30,00 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; ii) 20,00 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. Nei suddetti casi, Unica non richiederà al Cliente il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. Qualora dovuti, tali indennizzi sono corrisposti al Cliente direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dell'importo addebitato nella medesima fattura. Qualora l'importo della prima fattura addebitata al Cliente sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fatturazione evidenzierà un credito in favore del Cliente che verrà detratto dalle successive fatture fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo dovuto, ovvero verrà corrisposto mediante rimessa diretta. L'indennizzo verrà corrisposto da Unica entro otto mesi dal verificarsi della sospensione. Nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il termine di cui al comma 4.2 del TIF, Unica riconosce un indennizzo automatico al cliente finale, in occasione della prima fattura utile, pari a: a) 6,00 euro nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 giorni solari successivi al termine di cui al comma 4.2 del TIF; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di euro 2 ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20,00 euro, raggiunto per ritardi fino a 45 giorni solari dal termine di cui al comma 4.2 del TIF. L'indennizzo massimo di cui alla precedente lettera b) è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore, ovvero: a) è pari a 40,00 euro se l'emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 e 90 giorni solari dal termine di cui al comma 4.2 del TIF; b) è pari a 60,00 euro se l'emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 giorni solari dal termine di cui al comma 4.2 del TIF. Nel caso di emissione della fattura di chiusura oltre i termini di cui al comma 11.1 e 11.4 del TIF, Unica riconosce, nella medesima fattura di chiusura, un indennizzo automatico al cliente finale, pari a: a) 4,00 euro nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a 10 giorni solari successivi al termine entro cui il venditore è tenuto ad emettere la fattura; b) 2,00 euro per ogni 10 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22,00 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

## 24. AGGIORNAMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI E CESSIONE

24.1 Il presente Contratto si intende modificato di diritto, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che le autorità competenti vorranno definire. Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Parimenti si intendono abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma.

24.2 Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di cui al punto precedente non fossero suscettibili di inserimento automatico e per qualsiasi altra variazione contrattuale, Unica si impegna a comunicare per iscritto al Cliente la relativa variazione con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita. Il Cliente, entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione, potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

24.3 Qualora il contratto preveda, nell'arco di 12 mesi, evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, il venditore è tenuto a darne comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati in modo che tale comunicazione pervenga ai medesimi clienti con un preavviso non inferiore a 2 mesi rispetto al termine dei suddetti 12 mesi. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del venditore.

24.4 Unica avrà il diritto di modificare le condizioni contrattuali per motivi di sicurezza o per proprie sopravvenute esigenze tecniche, economiche e gestionali e comunque ogni qualvolta vi sia una sostanziale modifica normativa o un mutamento sostanziale delle condizioni di mercato relative all'approvvigionamento del gas naturale e dell'energia elettrica ovvero della vendita ai clienti finali e che, in entrambi i casi, sia incompatibile con il Contratto.

24.5 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del presente Contratto, ovvero dei mandati in esso conferiti dal Cliente, da parte di Unica ad altra/e società. Sarà onere di Unica notificare al Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 c.c., l'avvenuta cessione del Contratto. A far data dalla suddetta comunicazione il cedente è liberato nei confronti del ceduto dalle obbligazioni nascenti dal contratto.

24.6 Unica avrà facoltà di cedere il credito pro soluto derivante dalla somministrazione oggetto del presente Contratto ad un istituto bancario o altro ente o società che operi nel settore finanziario ("Factoring Pro Solutum"). A tal fine il Cliente, sottoscrivendo il presente documento: i) acconsente, sin da ora e senza riserve, a che le fatture emesse da Unica potranno essere cedute pro soluto al Factor; ii) si impegna a corrispondere i costi di cessione delle fatture all'istituto o alla società di factoring pari al 10% dell'importo fatturato ceduto in caso di ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento anche di una sola fattura emessa da Unica; iii) si impegna a sottoscrivere immediatamente e senza ritardo eventuali documenti siano richiesti dal Factor tramite il Fornitore.